

STUDIO LEGALE PATRICELLI – MINGIARDI
VIA ARCHIMEDE, 143 – 00197 ROMA
TEL 06.83602746 – FAX 06-8078895
E-MAIL lpatricelli@pmlegale.it
f.mingiardi@pmlegale.it

Studio Legale Buonanno
Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma
Tel./Fax 0689135135 – Mobile 3470934313
Peo: buonannostudiolegale@gmail.com
Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org

**** * * * ***

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
- SEDE DI BARI –

RICORSO
CON DOMANDA CAUTELARE
EX. ART. 55 C.P.A.

Nell'interesse della società "**FOVEABIO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.**", C.F./P. Iva n. 03829890718, con sede in FOGGIA (FG), Via G. Matteotti n. 111 – 71121, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'**Avv. LUIGI PATRICELLI** (C.F. PTRLGU76M02E716D) e dall'**Avv. GIUSEPPE BUONANNO** (C.F. BNNGPP78M05E716U) e domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Archimede n. 143, come da procura in calce, i quali difensori dichiarano, ai sensi del 2° comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax: **06.8078895** e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata: **avv.luigipatricelli@pec.it** e/o **giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org**

- ricorrente –

Contro

- REGIONE PUGLIA, C.F. 80017210727, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Bari (BA), Lungomare N. Sauro n. 33 – 70100;

- resistente -

E nei confronti di

- SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE F.LLI DI MOLA, in persona del legale rappresentante p.t., C.F./Partita IVA n. 03188970713, con sede in Foggia (FG), Via G. Matteotti n. 111 – 71121;

Nonché di

- tutte le altre ditte e/o società collocate in posizione utile nella Graduatoria approvata con Determina Regione Puglia n. 47 del 15.3.2019, come rettificata con Determina Regione Puglia n. 103 del 19.4.2019, eventualmente intimata giusta istanza ai sensi degli artt. 41, c. 4, e 49, c. 3, C.P.A., che si formula in uno al presente atto;

- *controinteressati* –

Per l'annullamento, previa sospensione e riammissione con riserva della società ricorrente in Graduatoria in posizione utile, di:

- Determina Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 n. 47 del 15.3.2019, avente ad oggetto: *“Approvazione aggiornamento graduatoria unica regionale approvata con DAdG n. 245 del 13.11.2017, in esecuzione delle ordinanze cautelari nn. 367, 368, 369, 370, 377, 378, 379, 380, 381 emesse dal TAR Bari il 27.09.2018”*, ed annessa Graduatoria unica regionale come riformulata nell'Allegato A ed Allegato B, parti integranti del medesimo provvedimento, nella parte in cui escludono la società ricorrente dalle posizioni utili (fino a 764) per l'ammissione alla fase dell'istruttoria tecnico/amministrativa direttamente strumentale al conseguimento dell'aiuto finanziario d'interesse, collocandola in posizione n. 1027 per attribuzione di Punti = 0 relativamente al Sub-criterio di selezione denominato: Principio 2 - *Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche dell'impresa determinato dall'investimento sostenuto* – c.d. Indice IPE;

- Determina Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 n. 103 del 19.4.2019, avente ad oggetto: *“Rettifica in autotutela DAG n. 47 del 15.03.2019 - Aggiornamento graduatoria unica regionale approvata con DAdG n. 245 del 13.11.2017, in esecuzione delle ordinanze cautelari nn. 367, 368, 369, 370, 377, 378, 379, 380, 381 emesse dal TAR Bari il 27.09.2018”*, ed annessa Graduatoria unica regionale come riformulata nel relativo Allegato, parte integrante del medesimo provvedimento, nella parte in cui conferma l'esclusione della società ricorrente dalle posizioni utili (fino a 767) per l'ammissione alla fase dell'istruttoria tecnico/amministrativa direttamente strumentale al conseguimento dell'aiuto finanziario d'interesse, collocandola in posizione n. 1030 per attribuzione di Punti = 0 relativamente al Sub-criterio di selezione denominato: Principio 2 - *Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche dell'impresa determinato dall'investimento sostenuto* – c.d. Indice IPE;

- **Nota Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 del 13.3.2019**, ricevuta a mezzo pec dalla società ricorrente in data 15.3.2019, avente ad oggetto: “.. *Verifica dei dati e delle informazioni funzionali all’attribuzione del punteggio per il principio 2 – comunicazione di esclusione punteggio riferito al principio 2 ..*”, come integrata con Nota della medesima Autorità trasmessa a mezzo pec in data 22.3.2019, con cui la Regione ha comunicato e motivato il non accoglimento delle controdeduzioni presentate dalla società in data 20.11.2018 e l’attribuzione di Punti = 0 relativamente al Principio 2 – Indice IPE;

- **Nota Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 n. 4289 del 12.11.2018**, con cui la Regione dichiarava la non conformità dei dati dichiarati nell’EIP (Piano aziendale) relativamente al criterio del Principio 2 - Indice IPE e comunicava il preavviso di esclusione;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, anche se ignoto, tra cui, ove occorrer possa, ai soli fini della disapplicazione, nell’eventuale parte preclusiva alla riammissione della società ricorrente in posizione utile al conseguimento dell’aiuto finanziario:

- **Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28.7.2016 e s.m.i. (BANDO)**, avente ad oggetto la disciplina della procedura di attribuzione di aiuti finanziari ai sensi del “*Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali. Sottomisura 4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole Operazione 4.1.A – Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate*”, come da ultimo modificato/integrato con **Determina dell’Autorità di Gestione PSR Puglia n. 36 del 23.3.2017** ed approvato come **relativo Allegato A**;

e per la condanna a titolo di risarcimento in forma specifica della Regione Puglia a disporre l’inserimento a titolo definitivo della società ricorrente in graduatoria in posizione utile al conseguimento dell’aiuto finanziario oggetto della procedura selettiva, anche tramite rinnovazione della procedura stessa e/o riformulazione dei punteggi in base ai motivi di ricorso formulati, o, in subordine, al risarcimento dei danni per equivalente.

FATTO

La società Foveabio ha presentato domanda con riferimento al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 Puglia (art. 17, Regolamento UE n. 1305/2013) per ottenere gli aiuti denominati: *“Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate”*.

Il Bando, più volte integrato/modificato, è stato approvato nella versione finale con Determina dell'Autorità di gestione PSR Puglia n. 36 del 23.03.2017 (**Doc. 1**).

Nel medesimo Bando è rimasta comunque invariata la previsione secondo cui la graduatoria dei progetti ammessi alla fase dell'istruttoria tecnico - amministrativa (direttamente strumentale al conseguimento dell'aiuto) sarebbe stata approvata sulla base di quanto riportato e dichiarato dal richiedente nell'EIP (piano aziendale) con riferimento ai criteri di selezione previsti al Paragrafo 14, e solo nella successiva fase di istruttoria tecnico/amministrativa l'Amministrazione avrebbe svolto la verifica della conformità dei dati aziendali e soggettivi dichiarati nell'EIP al fine dell'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione (v. Doc. 1, artt. 15 - 16).

In applicazione di tale previsione, è stata approvata la prima graduatoria di ammessi all'istruttoria tecnico/amministrativa, con Determina dell'Autorità di gestione n. 245 del 13/11/2017, tra cui figurava anche la società ricorrente in posizione utile al n. 567 (ammessi fino al n. 652 compreso) (**Doc. 2, v. All.to**).

Nelle more, tuttavia, venivano attivati da altre ditte contenziosi in sede amministrativa, ad esito della cui fase cautelare il TAR Puglia - Bari adottava una serie di Ordinanze, tra cui, *ex multis*, l'Ordinanza n. 367 del 27.9.2018 (**Doc. 3**).

In tali provvedimenti cautelari, si stabiliva la necessità di svolgere preliminarmente la verifica dei dati dichiarati dai partecipanti con riferimento all'indice IPE (incremento performance economiche) di cui al Principio 2 dei Criteri di selezione, inteso come *“rapporto della differenza tra Margine Lordo post e ante rispetto al costo totale dell'investimento richiesto”*, a sua volta *“rapportato al valore di performance economica medio determinato dagli EIP presentati nell'ambito del Avviso”*, per cui il Bando prevede l'assegnazione fino a 25 punti (v. Doc. 1, art. 14).

Ipotizzando il TAR che *“il calcolo della media in questione sia stato verosimilmente alterato dalla mancata verifica preventiva dei dati contenuti nelle domande presentate”*, ordinava di riesaminare le domande riconsiderando *“il valore di performance economica medio ricalcolandolo al netto di quelle per le quali dovesse*

essere confermata la non conformità dei dati; al solo fine di valutare il possibile ripescaggio del ricorrente per un'eventuale collocazione in graduatoria, previa verifica della regolarità dei dati dallo stesso dichiarati".

Con nota del 12.11.2018, la Regione comunicava, quindi, alla ricorrente il preavviso di esclusione, sostenendo che ad esito del riesame del progetto la stessa presentasse dati aziendali non conformi, tali da implicare la possibile esclusione dalla graduatoria (**Doc. 4**).

A fronte delle generiche motivazioni *ivi* indicate, la società ricorrente presentava ampie Osservazioni, debitamente documentate (n. 6 allegati), trasmesse in data 20.11.2018 (**Doc. 5 - 6**).

Inavvertitamente, tuttavia, con nota del 13.3.2019, trasmessa via pec in data 15.3.2019, la Regione comunicava il non accoglimento delle osservazioni presentate, confermando l'esclusione dalla graduatoria degli ammessi (**Doc. 7 - 8**).

La motivazione di tale esclusione veniva integrata con nota a mezzo pec trasmessa il 22.3.2019 (**Doc. 9**).

L'esclusione veniva formalizzata nella nuova graduatoria approvata con Determinazione n. 47 del 15.3.2019, in cui la società in questione non figurava entro i primi 764 posti riservati ai candidati ammessi alla fase dell'istruttoria tecnico/amministrativa, bensì solo al posto n. 1027, risultando motivata tale esclusione proprio con: "*Contraddittorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero) Punti al Principio 2*" (**Doc. 10 + Allegati A - B; v, in specie, All. A**).

Tale graduatoria, a distanza ravvicinata, veniva parzialmente integrata/modificata con la correzione di dati erranei, e riapprovata in via definitiva con Determinazione n. 103 del 19.4.2019, restando tuttavia la società ricorrente esclusa dal novero degli ammessi, retrocedendo al posto n. 1030, limitandosi l'ammissione alle ditte incluse nei posti fino a 767 (**Doc. 11 + Allegato; v., in specie, Allegato**).

L'illegittimità e/o infondatezza dei parametri applicati e delle valutazioni svolte risulta chiaramente dalla Relazione tecnica del 3.5.2019 che si deposita unitamente a n. 7 allegati (**Doc. 12**).

L'esclusione, la graduatoria rimodulata/rettificata e i relativi atti di approvazione sono illegittimi e meritevoli di annullamento, previa sospensione cautelare che disponga la riammissione della società ricorrente tra le ditte ammesse.

DIRITTO

- Primo Motivo: Violazione artt. 3 – 97 Cost. Violazione dei principi generali di trasparenza, buon andamento e giusto procedimento, anche sotto il profilo della violazione del divieto di modifica postuma del Bando. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 6, Legge n. 241/1990, anche con riferimento alla violazione del divieto di aggravare il procedimento e all'obbligo di puntuale motivazione. Contraddittorietà rispetto alle modalità istruttorie fissate nel Bando. Eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti ed irragionevolezza. Eccesso di poter per difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento.

In *primis*, l'istruttoria svolta dall'Amministrazione regionale ai fini della rimodulazione della Graduatoria da cui la società ricorrente è risultata esclusa (v. Doc. 10 - 11) è gravemente viziata in via generale.

Come anticipato, il Bando, anche nella versione definitiva del 23.3.2017, ha sempre confermato la regola speciale secondo cui le verifiche inerenti i Criteri di selezione previsti dal Paragrafo 14 si sarebbero svolte nella successiva fase di istruttoria tecnico/amministrativa prevista dal Paragrafo 16, restando l'approvazione della graduatoria degli ammessi a tale fase condizionata solo a quanto riportato e dichiarato dai richiedenti nell'EIP (piano aziendale), e ciò con riferimento indistinto a tutti i criteri e sub-criteri di selezione previsti al paragrafo 14 (v. Doc. 1, artt. 14 e segg.).

Invece, tale verifica è stata anticipata alla fase preliminare all'approvazione della graduatoria per il solo Principio 2 del Criterio B) - MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE - afferente l'indice IPE.

Orbene, si riconosce che tale anticipazione istruttoria è derivata dall'esecuzione delle Ordinanze cautelari adottate nelle more dal TAR Puglia - Bari (v. Doc. 3), tuttavia, nelle stesse Ordinanze, si riconosceva l'effetto limitato alle parti del giudizio del provvedimento, ossia "*al solo fine di valutare il possibile ripescaggio del ricorrente per un'eventuale collocazione in graduatoria, previa verifica della regolarità dei dati dallo stesso dichiarati*".

Pertanto, già sotto tale profilo, l'istruttoria regionale ha violato l'ambito a cui doveva attenersi, avendo esteso la rivalutazione del parametro (Indice IPE) a tutte le ditte già ammesse in graduatoria, come appunto la Foveabio, mentre il *dictum* cautelare del TAR circoscriveva la nuova attività istruttoria al solo riesame dei progetti delle ditte ricorrenti in quei giudizi, per poterne stabilire il possibile ripescaggio.

Al fine di un corretto equilibrio tra gli interessi delle società già ammesse (come la Foveabio) e le ditte inserite ad esito di tale parziale rivalutazione dei progetti, l'ammissione di quest'ultime sarebbe dovuta avvenire in sovrannumero e con riserva di accertamento dei residui requisiti di cui ai Criteri del Paragrafo 14.

La Regione, invece, ha esteso il riesame di tale sub-criterio (Indice IPE) a tutte le ditte anche se già ammesse.

Invece, in rigorosa osservanza del Bando, per tutte le altre ditte non ricorrenti in quei giudizi, nei cui confronti non potrebbero produrre effetti diretti le Ordinanze *ivi* adottate, l'Amministrazione doveva confermare la verifica dei criteri di selezione del Paragrafo 14 (tra cui l'Indice IPE) nella successiva fase dell'istruttoria tecnico/amministrativa, come stabilito nel Paragrafo 16.

Non avendo operato in tal modo, la Regione ha, quindi, determinato l'illegittima modifica/integrazione postuma del Bando, e ciò senza procedere ad una sua preventiva nuova approvazione.

Tale modifica/integrazione postuma si è rivelata direttamente lesiva nei confronti delle ditte già precedentemente ammesse (come Foveabio), in quanto ne ha determinato la sopravvenuta esclusione pur sulla base di un accertamento istruttorio limitato al solo Indice Ipe, ossia ad un mero sub-criterio del Criterio B).

I principi di uniformità e giusto procedimento avrebbero invece imposto all'Amministrazione di anticipare alla fase preliminare all'approvazione della graduatoria la verifica di tutti i Criteri (e relativi Sub-criteri) del Paragrafo 14, potendo solo in tal modo garantire una corretta e completa istruttoria anche nei confronti delle ditte rimaste estranee ai giudizi citati.

Infatti, così operando la Regione avrebbe potuto prevenire l'irragionevole conseguenza di escludere ditte che all'esito delle verifiche dei complessivi parametri fissati nei Criteri di selezione del Paragrafo 14 avrebbero potuto nuovamente sopravanzare le ditte ammesse sulla base della verifica anticipata del solo Indice IPE.

In altri termini, la Regione, pur dando esecuzione alle citate Ordinanze cautelari del TAR, avrebbe dovuto anticipare (e/o svolgere in modo completo) l'intera istruttoria sui parametri di cui Criteri di selezione del Bando (e non solo sull'Indice IPE), potendo solo così determinare punteggi completi e realmente corrispondenti ai dati aziendali di tutte le ditte partecipanti.

Avendo svolto, invece, un istruttoria in contraddittorio sul solo Indice IPE, la graduatoria rimodulata del 15.3.2019 (e 19.4.2019) è chiaramente falsata ed

inattendibile, in quanto riproduce dati effettivi (non basati sulle dichiarazioni delle ditte partecipanti) limitatamente ad un Sub-criterio di selezione, mentre conferma i punteggi attribuiti per tutti gli altri Criteri e Sub-criteri di selezione sulla base delle dichiarazioni di parte non assunte in contraddittorio.

Da ciò ne è conseguito che ditte prima ammesse, tra cui Foveabio, ora escluse per la rettifica del solo punteggio inerente l'Indice IPE, ben avrebbero potuto sopravvivere le altre ditte ammesse con la graduatoria rimodulata del 15.3.2019 (rettificata il 19.4.2019) se la Regione avesse accertato in contraddittorio anche tutti gli altri parametri dei Criteri e Sub-criteri del Paragrafo 14.

Ciò rende l'attività istruttoria sfociata nella nuova graduatoria viziata in radice, nonché gravemente incerti, parziali ed inattendibili i suoi risultati.

Essendo, perciò, intervenuta un'indebita postuma modifica delle modalità istruttorie fissate nel Bando, e non avendo la Regione esteso tali nuove modalità alla verifica (contestuale) di tutti i Criteri di selezione previsti nel Bando, l'attuale graduatoria (che esclude Foveabio) va necessariamente annullata.

Ai fini rimediali, ne può conseguire (e ciò si richiede al TAR):

- 1) o che tale vizio determini la necessità della nuova approvazione del Bando previo annullamento dell'attuale graduatoria;
- 2) o che determini almeno la necessità di accertare in forma completa e contestuale tutti i Criteri di selezione dell'art. 14 (oltre al Principio 2 del Criterio B) previo annullamento della presente graduatoria e riformulazione dei punteggi con riferimento a tutte le ditte partecipanti.

Si insiste per l'accoglimento del primo motivo così formulato.

- Secondo motivo: Violazione dei principi generali di trasparenza, buon andamento e giusto procedimento. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 6, 9, 10, Legge n. 241/1990, con riferimento all'obbligo di puntuale motivazione rispetto ad osservazioni pertinenti, specifiche e documentate. Eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti ed irragionevolezza. Eccesso di poter per difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamiento.

In *secundis*, l'istruttoria svolta dall'Amministrazione regionale ai fini della rimodulazione della Graduatoria da cui la società ricorrente è risultata esclusa è viziata nello specifico.

L'Amministrazione, infatti, nell'istruttoria svolta in esecuzione delle citate Ordinanze TAR, è incorsa in molteplici vizi e carenze relativamente alla posizione della società Foveabio.

Sia avendo erroneamente non condiviso i chiarimenti forniti dalla società nonostante fossero fondati su dati oggettivi, congrui e puntualmente documentati.

Sia non avendo, in conseguenza, fornito adeguata motivazione nel provvedimento di esclusione conclusivo del 13.3.2019 (come integrato con nota del 22.3.2019).

Ciò premesso, con riferimento alla grave erroneità delle motivazioni espresse ai fini dell'esclusione nelle Note del 13 e 22 marzo 2019 (v. Doc. 7 - 9), si espone quanto segue.

Primo elemento di non conformità - BIETOLA (COMPRESA LA CHELTENHAM BEET. BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA) – BARESE - Resa post.

La Regione ha disatteso le puntuali e documentate controdeduzioni esposte.

Nell'EIP – sez. post investimento – è stata indicata per la coltura BIETOLA (COMPRESA LA CHELTENHAM BEET. BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA) - BARESE una resa/ha pari a Q.li./Ha 576,57 e pari a Kg/Ha 57.656.

Sin dalle controdeduzioni sono state evidenziati alcuni dati relativi alla tecnica colturale generalmente adottata nell'areale di riferimento. In particolare, la messa a dimora della coltura avviene trapiantando circa 7,5 piantine/mq, pari a 75.000 piantine/Ha, nel mese di settembre. Se si considera un numero di piante raccolte a fine ciclo pari a circa 70.000/Ha e che le specifiche commerciali prevedono il ritiro di piante intere aventi peso medio di circa 0,9 Kg, è ipotizzabile una produzione media pari a 630 q.li/Ha. Quanto detto è avvalorato dai risultati della ricerca condotta nel 2016 dal Centro Po di Tramontana sulla BIETA DA COSTA TIPOLOGIA BARESE, allegata puntualmente (v. Doc. 5 - 12 e Allegati).

Alla luce di tali considerazioni risulta evidente che le contestazioni sulle rese della bietola appaiono prive di fondamento.

La motivazione di non accoglimento appare, infatti, fumosa. Viene praticamente richiesto di dimostrare quale possa essere la media ordinaria per l'azienda e non per

l'areale di produzione. Come se gli uffici istruttori conoscessero e disponessero dei dati relativi alle medie ordinarie di ciascuna azienda che ha presentato domanda a valere sull'Operazione 4.1A e per ciascuna coltura dichiarata. Si vuole sottolineare che la Regione si è sempre guardata bene dal fornire il dato che secondo lo stesso ente sarebbe corretto ed inconfutabile per la BIETOLA DA COSTA, suscitando il forte dubbio che non ne abbia reale conoscenza.

Inoltre, viene eccepita la mancata consegna di documentazione probante che in annate precedenti sia stata ottenuta quella specifica produzione (v. Doc. 4 - 7), e ciò è paradossale.

Le eventuali fatture fotografano una puntuale e contingente situazione temporale ma non possono determinare una media produttiva a lungo termine. Proviamo ad esemplificare: se un'azienda ha coltivato solo per un anno quella determinata coltura ed ha prodotto meno di quella che è considerata la *media ordinaria* secondo gli uffici regionali (dato rimasto comunque ignoto), o per condizioni climatiche avverse o perché il prodotto non è stato raccolto e fatturato a causa di un mercato saturo, la medesima azienda si vedrà escludere il punteggio per il Principio 2 per assenza di documentazione probante. Se invece il clima è stato clemente, il mercato di riferimento ha consentito alla medesima azienda di collocare tutto il prodotto ottenuto e tale produzione risulta in linea con l'ipotetica *media ordinaria* regionale, l'azienda esaminata vedrà riconoscersi il punteggio per il Principio 2.

Ciò significherebbe che per la predisposizione di un Piano aziendale (nella fattispecie E.I.P.) non occorre avvalersi della professionalità di un tecnico incaricato che utilizza i dati ufficiali ricavabili da Banche dati, Listini/ Quotazioni, Studi e ricerche, ma occorre semplicemente affidarsi al caso e riportare dati di fatturato di una (peraltro non meglio precisata) giusta quantità di prodotto.

Occorre, inoltre, considerare che la coltura BIETOLA DA COSTA, oggetto di verifica, non è mai stata precedentemente coltivata dall'azienda Foveabio, ma semplicemente acquistata sporadicamente da terzi, lavorata nel proprio stabilimento e commercializzata. Di conseguenza, non poteva prodursi "*documentazione probante che già in annate precedenti sia stata ottenuta quella specifica produzione*". Trattasi di una coltura inserita nella sezione post dell'E.I.P., nell'ambito di Piano culturale previsionale. Trattandosi di una coltura mai praticata in precedenza è ovvio che non si potesse far riferimento alla propria esperienza produttiva e lavorativa ma che si dovesse effettuare stime e previsioni sulla base dei risultati riportati su articoli e riviste specializzate.

Infatti, l'incertezza del dato produttivo della coltura in oggetto, emersa con chiarezza nell'ambito dell'approssimativa istruttoria regionale, è dimostrata dalla non esclusione di altre ditte collocate in posizione utile in graduatoria, le quali hanno indicato in EIP una produzione unitaria per la BIETOLA (COMPRESA LA

CHELTENHAM BEET. BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA) – BARESE simile o, addirittura, superiore.

Una delle ditte in questione è quella del sig. Di Mola Fabio che ha acconsentito a fornire la documentazione a supporto.


La suddetta ditta non ha ricevuto, per la coltura della BIETOLA (COMPRESA LA CHELTENHAM BEET. BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA) – BARESE, alcuna contestazione in merito alle rese produttive, nonostante sia stata indicata in E.I.P. una resa unitaria superiore a quella contestata alla Foveabio, ossia una resa produttiva di 74.965 kg/Ha (v. Doc. 12 - Allegato 3 - Stralcio E.I.P. ditta di Mola Fabio).

Tale elemento **è direttamente rilevante per l'accoglimento del presente ricorso**, visto che la ditta Di Mola Fabio, in tal modo, ha potuto conservare il punteggio sull'Indice IPE e, quindi, restare in graduatoria in posizione utile, precisamente al n. 125 nell'ultima approvata (v. Doc. 11).

Secondo elemento di non conformità - CAVOLFIORE - VARIETA DADEFINIRE Prezzo post.

A supporto dell'attività istruttoria della Regione, nelle controdeduzioni inviate per la verifica del prezzo utilizzato nell'EIP si è proceduto analizzando i dati pubblicati da ISMEA al link: <http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/508#MenuV>.

Sul sito di ISMEA è stato possibile analizzare la tabella grafica dei Prezzi medi mensili per prodotto – Cavolfiore di seguito riportata:



Si è inoltre proceduto a scaricare il relativo file excel dallo stesso link, estrapolando i prezzi medi mensili da Ottobre 2017 a maggio 2018 (di seguito riportato):

| Prodotti | Valuta/UM | 2017-10 | 2017-11 | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | |
|------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| Cavolfiori | €/Kg | 0,5 | 0,33 | 0,42 | 0,4 | 0,38 | 0,62 | 0,6 | 1,34 | |
| | | | | | | | | | | |

La media prezzi per il periodo di riferimento è pari a €/Kg 0,57 per il prodotto convenzionale (v. Doc. 5 - 12 e Allegati).

L'azienda Foevabio, essendo certificata Biologica, ottiene dal mercato una maggiorazione del 30% rispetto al prezzo medio per il convenzionale; applicando tale premialità alla media prezzi di cui sopra si ottiene un prezzo medio di 0,74 €/Kg (v. Doc. 12).

Si rileva, inoltre, che il dato corrente rilevato da Ismea per il mese di ottobre 2018 è stato di 0,74 €/Kg registrando un + 48,6% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (dato riferito sempre al prodotto convenzionale) (Doc. 12).

Richiamando le motivazioni ed i rilievi relativi al Primo elemento di non conformità (Bietola), occorre far presente che la vendita del cavolfiore grezzo non è mai stata effettuata nelle annate precedenti, trattandosi di una semplice ipotesi progettuale di miglioramento aziendale inserita nella sezione post dell'E.I.P. (Elaborato Informatico Progettuale) nell'ambito di Piano culturale previsionale.

Ad oggi l'intero quantitativo di cavolfiore di 1° scelta, prodotto prevalentemente nei propri campi e ritirato in piccola parte da agricoltori di zona, viene interamente sottoposto a prima lavorazione e venduto come prodotto fresco tramite i propri canali commerciali. Gli scarti di lavorazione, pari a circa il 3-5 % dell'intera produzione, vengono destinati invece all'industria per la produzione di farine o altri derivati.

Ad ogni modo, visto e considerato quanto riportato nelle motivazioni di non accoglimento regionale (v. Doc. 7 - 8), ossia che *“Le spiegazioni fornite non dimostrano di aver utilizzato un prezzo (0,70 €/kg) legato al territorio e riferito al prodotto venduto in campagna, né è stata fornita alcuna documentazione (ad esempio fatture) probante che il prezzo indicato sia verosimile rispetto a quello registrato in annate precedenti”*, essendo da poco terminata la campagna cavolfiori 2018/2019, **pur non condividendo il metodo approssimativo di verifica adottato dagli Uffici regionali**, la Foveabio si è resa disponibile, dopo aver acquisito il consenso della parte terza, ad esibire la fattura d'acquisto del cavolo grezzo *“venduto in campagna”*, la quale riporta un prezzo (0,70 €/kg) per il CAVOLFIORE BIO IN BINS per un totale di Kg 151.374,50 (al netto degli scarti) ed un prezzo (0,3940

€/kg) per il CAVOLFIORIO BIO IN BIN PER INDUSTRIA per un totale di Kg 5.907 (al netto degli scarti) (v. Doc. 12 - All. 3 - 4).

Pertanto, la contestazione regionale diviene completamente priva di fondamento.

Terzo elemento di non conformità - CECI – EFA – AREA DI INTERESSE ECOLOGICO – COLTURE AZOTOFISSATRICI - Resa post.

Si conferma tutto quanto riportato nelle controdeduzioni fornite alla Regione Puglia (v. Doc. 5).

Nell'EIP – sez. post investimento – è stata indicata per la coltura varietà da definire una quantità prodotta totale pari a Kg 2.100,00 su di una SAU complessiva di Mq. 6.116 per resa/ha pari a Kg. 6.180,66, equivalente a q.li/ha 34,33.

Tale dato produttivo è stato ricavato verificando i valori medi riportati su articoli e riviste di settore.

A supporto dell'attività istruttoria, nelle controdeduzioni inviate per la verifica della resa post utilizzata nell'EIP, è stato indicato il link ove trovare le indicazioni necessarie a calcolare le rese produttive (<http://www.agraria.org/coltivazionierbacee/cece.htm>).

Come evidenziato nell'Atlante allegato delle coltivazioni erbacee - Leguminose da granella, con le semine autunnali si possono ottenere rese fino a 40 q.li/Ha (v. Doc. 5 - 12 e All.ti).

Infine, rispetto a quanto riportato in coda alle motivazioni di non accoglimento regionale, ossia "*Non si condividono le argomentazioni circa la trascurabilità della coltura del cece per la esiguità della superficie*", si ribadisce quanto messo in evidenza nelle controdeduzioni: la superficie investita previsionale a cece è talmente modesta (Ha 0,6116) che non può in alcun modo aver inciso sulla determinazione della PE ed in definitiva del punteggio attribuito relativo al Principio 2 (v. Doc. 5).

Per meglio spiegare l'irrilevanza della coltura del cece rispetto alla PE aziendale, ed in definitiva, all'IPE conseguito ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al Principio 2, occorre dettagliare le modalità di attribuzione del medesimo punteggio.

Come noto, assume rilevanza quello definito al macrocriterio B – Principio 2 – come "*Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche dell'impresa determinato dall'investimento sostenuto*". Tale indice (IPE) comporta l'attribuzione di un massimo di 25 punti, ed è così esplicitato: "*La*

performance economica ricavabile da apposito EIP aziendale, è valutata come rapporto della differenza tra Margine lordo post e ante rispetto al costo totale dell'investimento richiesto. Il valore di tale indicatore sarà, a sua volta rapportato al valore di performance economica medio determinata dagli EIP presentati nell'ambito dell'Avviso".

Orbene, nel caso in esame la superficie investita a ceci nella situazione post ha generato una PLV di soli € 1.995,00 ed un Margine lordo € 1.685,00, valore quest'ultimo che viene utilizzato appunto per il calcolo della PE.

Il plus di margine lordo generato dalla coltura è talmente risibile che non ha inciso in alcun modo sulla PE aziendale ed in definitiva sul punteggio inizialmente attribuito e successivamente annullato di 10 punti a valere sul Principio 2.

Infatti, se al Margine lordo Post aziendale di € 564.980,00 0 detraiamo € 1.685,00 (relativi alla coltura del cece), otteniamo un margine lordo post pari a € 563.295,00 (si allega stralcio E.I.P. da cui si evince il Margine lordo della coltura) (v. Doc. 12 - All. 5 e segg.).

Simulando il calcolo dell'IPE con il valore di ML post epurato otteniamo il seguente risultato:

$$\checkmark \frac{\underline{\underline{€ 563.295,00 - € 129.566,50 (Ml ante) = € 433.728,50 / € 712.466,13 (investimento)}}}{\underline{\underline{}}} = 0,61 (PE)$$

$$\checkmark \frac{\underline{\underline{0,61 - 0,484798 (indice medio di performance) = 0,1252/0,484798 = 0,2583 *100 = 25,83% (IPE)}}}{\underline{\underline{}}}$$

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: Principio 2

15% <IPE> 30% = Punti 10

Risultato: sempre 10 punti a valere sul Principio 2, come dimostrato (v. Doc. 5 e All.ti).

A fronte di ciò, gli Uffici regionali cambiano parzialmente indirizzo e specificano che *“Sebbene in letteratura è riportato che la coltivazione del cece può generare produzioni che si avvicinano a quella indicata nell'EIP non è stata fornita una spiegazione sufficiente a dimostrare che la resa produttiva di 3.434 kg/Ha può essere considerata media ordinaria per la coltivazione del cece nell'azienda considerata, né è stata fornita alcuna documentazione probante che già in annate precedenti sia stata ottenuta quella specifica produzione”* (v. Doc. 7 - 8).

Sembra quasi intendere la Regione che per quanto riguarda il **Terzo elemento di non conformità, a differenza dei primi due**, la “*letteratura*” allegata alle controdeduzioni del 18.11.18 risulta accettata ma non sufficiente in quanto non supportata da **idonea** documentazione fiscale.

Ma a costo di risultare ripetitivi, occorre considerare come anche in questo caso la coltura CECI – EFA – AREA DI INTERESSE ECOLOGICO – COLTURE AZOTOFISSATRICI, oggetto di verifica, non è mai stata precedentemente coltivata dall’azienda Foveabio. Di conseguenza la richiesta di “*documentazione probante che già in annate precedenti sia stata ottenuta quella specifica produzione*” era infondata.

Trattasi di una coltura inserita nella sezione post dell’E.I.P. (Elaborato Informatico Progettuale) nell’ambito di Piano colturale previsionale. Trattandosi di una coltura mai praticata in precedenza è ovvio che non si potesse far riferimento alla propria esperienza produttiva e lavorativa ma che si dovesse effettuare stime e previsioni sulla base dei risultati riportati in letteratura su articoli e riviste specializzate (v. Doc. 12 e All.ti).

Per quanto sopra espresso e documentato (v. *amplius* Allegati Doc. 5 - 12), si insiste per l'accoglimento del motivo di ricorso formulato.

DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA

(E, IN SUBORDINE, PER EQUIVALENTE)

Si formula domanda risarcitoria primariamente “*in forma specifica*”, atteso che, previo accertamento della piena legittimazione della società ricorrente ad essere riammessa in graduatoria in posizione utile, si chiede di confermare, nel merito, l’inserimento medesimo con effetti “*definitivi*”.

In via subordinata, si chiede di condannare la Regione Puglia a risarcire il danno **per equivalente**, anche come *perdita di chance*, a causa della colpevole limitazione posta nei confronti della ricorrente alla riammissione in posizione utile a conseguire l’aiuto finanziario *de quo*.

La grave superficialità mostrata nel violare fondamentali principi dell’agire amministrativo, come l’imparzialità, il buon andamento, il giusto procedimento, comprova la sussistenza dell’**elemento soggettivo**, oltre che dell’**elemento oggettivo**,

della fattispecie lesiva suscettibile di risarcimento, non essendovi altresì dubbi sulla sussistenza del **nesso causale**.

Con riserva di più dettagliata quantificazione degli oneri economici da risarcire.

DOMANDA CAUTELARE

E' necessario formulare domanda cautelare per ottenere da subito la riammissione della società Foveabio in graduatoria in posizione utile al superamento della fase propedeutica all'istruttoria tecnico/amministrativa, sospendendo gli effetti preclusivi degli atti impugnati.

Senza il riconoscimento di tale riammissione, anche ripristinando la posizione in graduatoria precedente a quelle rimodulata del 15.3/19.4.2019, la **ricorrente vedrebbe ingiustamente, ed irrimediabilmente, pregiudicata la possibilità di conseguire le superiori utilità connesse all'accesso alla fase dell'istruttoria tecnico/amministrativa, direttamente strumentale all'attribuzione dell'aiuto finanziario oggetto del Bando.**

In alternativa, si chiede la misura cautelare consistente nell'**ordine all'Amministrazione di riesaminare i progetti di tutte le ditte concorrenti con riferimento alla verifica di tutti i Criteri di selezione del Paragrafo 14, riformulando integralmente ed uniformemente i punteggi delle stesse.**

Tale interesse è retto da **massima urgenza**, atteso che il consolidamento dell'attuale graduatoria renderebbe la censurata preclusione immodificabile.

Il pregiudizio oltre che imminente è grave vista la perdita, in mancanza della misura cautelare, degli oneri sostenuti per la partecipazione alla procedura e del venir meno della concreta possibilità di conseguire il sostegno finanziario oggetto del Bando a cui, secondo la precedente graduatoria, la ricorrente era legittimata.

SULLA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

ISTANZA EX. ART. 41 C.P.A.

Conformemente a pacifica giurisprudenza, trattandosi di fattispecie in cui appare potenzialmente molto ampio (e anche di non agevole individuazione) il novero degli eventuali controinteressati, qualora l'Ill.mo TAR ritenesse necessaria la notifica agli

stessi, si formula sin d'ora istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito *web* dell'intimata Amministrazione, essendo onere dell'Amministrazione collaborare in tali complessi casi alla loro individuazione.

Si notifica comunque per rispetto formale della regola processuale il ricorso ad almeno una ditta potenziale controinteressata, collocata in posizione utile nella graduatoria attuale (posto n. 64) (v. Docc. 10, all. A - 11).

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo TAR adito, *previa sospensione ed adozione della misura cautelare sopra richiesta*, accogliere il presente ricorso ed annullare, anche parzialmente, gli atti impugnati e, per l'effetto, *condannare l'Amministrazione resistente, a titolo di risarcimento in forma specifica, a disporre l'inserimento a titolo definitivo della società ricorrente in graduatoria in posizione utile al conseguimento dell'aiuto finanziario oggetto della procedura selettiva, anche tramite rinnovazione della procedura stessa e/o riformulazione dei punteggi in base ai motivi di ricorso formulati*, e, in subordine, *al risarcimento dei danni per equivalente*.

Con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Si offrono in comunicazione i documenti come elencati nel ricorso.

Ai fini del versamento del contributo unificato, risulta dovuto il contributo unificato nella misura di € 650,00.

Con osservanza.

Roma - Bari, 14.5.2019

Avv. Luigi Patricelli

Avv. Giuseppe Buonanno